

## **I TRE GIORNI DI PERMESSO LEGGE 104/92 POSSONO ESSERE FRUITI ANCHE IN MODO FRAZIONATO.**

*I tre giorni di permesso legge 104/92, fruibili sia dal lavoratore disabile per se stesso, che dal familiare che presta assistenza, possono essere fruiti anche in modo frazionato. La frazionabilità, però, non è prevista per Legge e quindi non è valevole per tutti i lavoratori.*

Esistono due differenti regimi che regolamentano la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso Legge 104/92. Mentre INPS la prevede espressamente nelle sue circolari, nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono anche regolamentarla.

### **Aziende private**

Inizialmente l'Inps consentiva di suddividere i tre giorni di permesso mensile esclusivamente in sei mezze giornate, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (Circolare INPS n. 211/1996). In seguito ad indicazioni ministeriali, ha previsto la possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso. Ciò non preclude la possibilità di frazionare i tre giorni in 6 mezze giornate di permesso (4 ore di permesso al giorno per 6 giorni), ma questa modalità non è più esclusiva come previsto in origine.

Nel messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, scriveva *“al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.”*

Con il successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007 INPS affronta nuovamente la questione della frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori istruzioni per il calcolo del numero massimo di ore fruibili nel mese e ribadisce che *“il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere”*.

Il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, si applica esclusivamente ai lavoratori con orario di lavoro di trentasei ore settimanali articolato in 6 giorni lavorativi.

Al fine di quantificare il numero massimo di ore mensili di permesso, INPS indica un algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:

orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.

Ad esempio lavoratore con orario settimanale pari a 40 ore su 5 gg. potrà beneficiare di 24 ore di permessi:  $40/5 \text{ per } 3=24$

Per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai CCNL su base plurisettimanale l'algoritmo da applicare è il seguente:

orario normale di lavoro settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.

## Pubblica amministrazione

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso legge 104/92 in modo frazionato è subordinata da una espressa previsione nel contratto collettivo di categoria. Negli anni sono comunque intervenute sull'argomento circolari di INPDAP e Funzione Pubblica che in taluni casi hanno reso non lineari le disposizioni in materia. Infatti mentre la CIRCOLARE N. 8/2008 del DFP chiaramente indicava che la frazionabilità era fruibile nel pubblico impiego solo se prevista nel CCNL e, in quel caso, con il massimale delle 18 ore, precedentemente erano intervenute circolari che sembravano estendere tale possibilità alla totalità dei pubblici dipendenti per poi invece tornare a questa prima indicazione. Si noti che, pur trattando in questa parte della schede di pubblico impiego, riportiamo di seguito il messaggio 15995 di inps, poiché questo fa esplicito riferimento sia ai lavoratori del settore privato (inps) che del pubblico (INPDAP).

Dunque per memoria e per chiarezza ripercorriamo brevemente:

*Circolare D.F.P. 8/2008 "In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire ...."*

*Messaggio inps n. 15995 del 18 giugno 2007, scriveva "al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari."*

*Circolare INPDAP n. 34 del 10 luglio 2000 che, al punto 4.2 dice "I medesimi soggetti hanno diritto, in luogo dei tre giorni di permesso in esame, al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo".*

Dobbiamo precisare che la circolare INPDAP n. 34/2000, riferita ai soli dipendenti dell'ente INPDAP ha creato non poca confusione proprio a causa del fatto che, le disposizioni in essa contenute, sono state in taluni casi applicate anche ad altri lavoratori pubblici non dipendenti INPDAP.

Ultima per data ad affrontare il tema è la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, che a proposito del frazionamento in ore dei permessi giornalieri, rinvia alla Circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 8/2008 paragrafi 2.2 e 2.3 dove si ribadisce che il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui i permessi si utilizzano in modo frazionato e che questa possibilità sia prevista dal contratto collettivo di lavoro. In tali casi, si legge nella circolare, è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Le ore di permesso frazionate possono essere ripartite nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni). (D.F.P. 8/2008 punto 2.2)

Nella circolare si chiarisce inoltre che, la possibilità di frazionare i tre giorni di permesso, non incide sulla possibilità, alternativa per il dipendente con disabilità grave, di fruire delle due ore di

permesso al giorno per ciascun giorno di lavoro effettuato, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.

In definitiva è a questa ultima circolare 13/2010 del DFP che dobbiamo riferirci e pertanto, la frazionabilità dei giorni di permesso legge 104/92, per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico può essere accordata solo se espressa nel contratto collettivo di categoria.

## COMPARTO SCUOLA

Nel comparto scuola, che affrontiamo specificamente viste le numerose richieste giunte al nostro servizio, la frazionabilità non è prevista e, pertanto non è applicabile. Inoltre, come si legge nel passaggio che riportiamo di seguito, al lavoratore si chiede la fruizione dei permessi legge 104/92 in giornate *non ricorrenti*, probabilmente al fine di non creare disagio alla programmazione dell'attività scolastica.

Al comma 6 dell'art.15 - PERMESSI RETRIBUITI del CCNL della Scuola: *“I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto [...] e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”*. Nel contratto, viene richiesto di fruire dei permessi in giornate non ricorrenti, ovvero, non negli stessi giorni della settimana, probabilmente al fine di non creare disagio alla programmazione dell'attività scolastica. E' utile inoltre ricordare che il comma 2 – a art. 53 relativo il personale ATA, del CCNL/2007 prevede che *“I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall'istituzione scolastica o educativa.”*

(23 Marzo 2017)

Fonte:SuperAibile.it